Pubblicato il 21/12/2024

N. 05948/2024 REG.PROV.CAU.
N. 12250/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12250 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi Catania, in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare,

1) del Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024 "Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo

unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025";

2) dell'allegato n. 1 "Prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria" al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

3) dell'allegato n. 2 "Procedure per l'iscrizione alle prove di ammissione corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria" al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

4) dell'allegato 3 "Istanza di inserimento nella graduatoria di merito" al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

5) dell'allegato A "Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)" al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

6) del Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca prot. n. 984 dell'8 luglio 2024, recante: «Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all'art. 1 del D.M. n. 760/2024-che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto- di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell'ambito di quelli residui all'esito della procedura prevista dal D.M. n. 760/2024";

7) del Decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, recante «Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. "TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana»;

8) dell'Avviso del 17.05.2024 relativo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana;

9) il D.M. 25 luglio 2024, n. 1098, "Completamento dell'attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d.

"TOLC") ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024";

10) del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29-07-2024 "Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese";

11) del Decreto Ministeriale n. 1101 Tabella A "Posti disponibili per l'accesso ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2024/2025";

12) del Decreto Ministeriale n. 1101 Tabella B "Posti disponibili per l'accesso ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per i candidati dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2024/2025";

13) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A "Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)" al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024;

14) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

15) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

16) dei quesiti Ministeriali della banca dati ed in particolare del quesito n. 43 della prova del 31 luglio 2024 per i motivi di cui in diritto;

17) dei verbali, ove esistenti, di correzione dei compiti;

18) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida

Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame";

19) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2024/25 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data -OMISSIS-, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

20) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

21) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

22) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

23) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

24) del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

25) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.:
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa proprio della fase cautelare, che il ricorso sia in parte sorretto da sufficiente *fumus boni iuris*, in ragione della patologia di cui è affetto il ricorrente, delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 4, lett. *a)*, del d.m. n. 472 del 23 febbraio 2024, nonché della circostanza per cui l'Amministrazione resistente, mentre in occasione della prova di maggio 2024 ha fornito al ricorrente i debiti strumenti compensativi (aula riservata e tempo aggiuntivo), non ha predisposto i medesimi ausili per la seconda prova sostenuta dal candidato a luglio 2024, senza mai esplicitare in maniera chiara le ragioni di tale decisione o rispondere alle istanza presentate tempestivamente dal ricorrente;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per disporre la ripetizione del *test* di ammissione in favore della parte ricorrente, garantendogli le medesime condizioni di cui lo stesso ha potuto usufruire solo in occasione del test di maggio 2024 (tempo aggiuntivo nella misura massima prevista dalla *lex*

specialis ovverosia 50% ed aula dedicata). Si precisa, in particolare, che la prova da somministrare alla parte ricorrente dovrà essere costituita da quesiti inclusi nella banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, del richiamato d.m. n. 472/2024 ovvero da quelli di una eventuale prova di riserva già all'uopo predisposta dall'Amministrazione. In proposito, il Collegio intende precisare che il risultato che il ricorrente conseguirà in sede di ripetizione del test di ammissione ai corsi di laurea per cui è causa andrà a sostituirsi *in toto* a quello conseguito precedentemente; di conseguenza, il ricorrente dovrà essere inserito in graduatoria sulla scorta del nuovo punteggio ottenuto;

Ritenuto, inoltre, necessario precisare che la ripetizione della prova non è suscettibile di condurre ad una regressione dell'intera procedura selettiva alla fase precedente allo svolgimento del *test* di ammissione. La ripetizione del *test* di ammissione, infatti, costituisce l'oggetto di una misura propulsiva cautelare e non, per converso, il risultato della riedizione del potere amministrativo quale conseguenza dell'accoglimento del ricorso;

Ritenuto, per tale ragione, che nel caso di specie non può nemmeno consentirsi, in via interinale, che la parte ricorrente integri le preferenze *illo tempore* espresse in relazione alle sedi di interesse, in quanto la parte ricorrente non ha impugnato la previsione della *lex specialis* di cui al punto 3 dell'Allegato 3 del d.m. n. 472/2024, secondo la quale "*All'atto della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito il candidato deve:* […] *indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del 2 settembre 2024*";

Ritenuto di assegnare alle Amministrazioni resistenti il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, se anteriore, per provvedere alla ripetizione del *test* di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025 in favore della parte ricorrente;

Ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'Università e della Ricerca, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 – il testo integrale del ricorso;

4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i canditati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025;

5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del proprio sito *Internet* venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale;

Ritenuto che l'udienza pubblica nella quale verrà trattato il merito del presente ricorso sarà fissata con separato decreto dal Presidente della Sezione Terza di questo Tribunale;

Ritenuto, in applicazione del criterio della soccombenza, che le spese di lite della presente fase debbano essere poste a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Catania che le stesse vadano liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto anche conto dell'accoglimento solo parziale della domanda cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione.

Comunica che la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito verrà disposta con separato decreto dal Presidente della Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Condanna il Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Università degli Studi di Catania alla rifusione delle spese di lite della presente fase in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Referendario

Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetta Bazuro

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.